



Proroga dei termini per l'utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. In deroga a quanto previsto dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall'anno d'imposta 2019, e successive modifiche, esclusivamente con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi:
 - ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),

nonché i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente;

- l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:
 - a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all'8 febbraio 2022, comunicando all'Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto 2.4.5 del provvedimento del 6 maggio 2019;
 - b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022, accedendo all'area autenticata del sito *web* dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID, con le modalità previste dal punto 2.4.4 del provvedimento del 6 maggio 2019.

Motivazioni

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 ha previsto che, a partire dall'anno d'imposta 2019, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell'anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020, come modificato dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 e del 23 luglio 2021, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sia effettuato entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021, ed entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021.

Con riferimento alle spese riferite al secondo semestre 2021, con nota del 26 gennaio 2022 una significativa associazione di categoria ha rappresentato che gli operatori, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, hanno incontrato delle

difficoltà nel rispettare la scadenza prevista per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e ha quindi richiesto una proroga di qualche giorno.

Pertanto, anche se le difficoltà segnalate non derivano da aspetti tecnici, considerato che la mancata trasmissione dei dati inciderebbe negativamente sulla completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi precompilata, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi, è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all'8 febbraio 2022. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della *privacy* approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2021 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Pertanto, con il presente provvedimento sono previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, per consentire agli assistiti di esercitare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie per l'elaborazione della dichiarazione precompilata 2022. In particolare l'opposizione può essere esercitata fino all'8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, e dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all'8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all'area autenticata del sito *web* del Sistema Tessera Sanitaria.

Infine, con il presente provvedimento viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a

disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015 concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019 riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020 riguardante la trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 concernente i nuovi termini previsti per la trasmissione dei dati spese sanitarie degli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 luglio 2021 concernente la proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 gennaio 2022

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente